Proponente

GIANNI SALVADORI

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3 "Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 -Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" ed in particolare l'articolo 13 ter;

Vista la legge regionale 10 giugno 2002 n. 20, che approvava il calendario venatorio regionale;

Visto il regolamento di attuazione della 1.r. 3/1994 approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 26 luglio 2011, n. 33/R ed in particolare l'articolo 18 che prevede che la Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione le modalità di accesso al sistema regionale di prenotazione venatoria e le ulteriori norme necessarie per l'esercizio alla mobilità venatoria sul territorio regionale;

Considerato che l'articolo 15 comma 2 della legge regionale n. 20/2002 prevede che la Giunta Regionale, nell'attivazione degli accordi di cui all'articolo 13 del DPGR 33/R/2011, determina le forme e le modalità di caccia tenuto conto delle condizioni di reciprocità;

Considerato che l'articolo 15 del DPGR 33/R/2011 prevede che ogni cacciatore toscano può acquistare presso l'ATC e previo pagamento di una somma definita dalla Giunta regionale un pacchetto di cinque giornate utilizzabile a partire dal 1° ottobre, utilizzando il sistema regionale toscano di prenotazione venatoria, per la caccia vagante alla selvaggina migratoria e alla selvaggina stanziale, esclusi gli ungulati, valido solo per la stagione venatoria in cui è stato acquistato e che i proventi derivanti dal pagamento delle suddette somme sono ripartiti fra gli ATC in base alle prenotazioni effettuate secondo le modalità stabilite dalla competente struttura della Giunta regionale;

Valutata in Euro 26,00 la somma che i cacciatori residenti in Toscana dovranno pagare per l'acquisto del suddetto pacchetto di cinque giornate mediante versamento sul conto corrente postale n. 91504688 intestato alla Regione Toscana - Mobilità venatoria toscana o mediante bonifico avvalendosi del seguente codice IBAN: IT97M0760102800000091504688;

Considerato che l'articolo 17 del DPGR 33/R/2011 consente ai cacciatori non residenti in Toscana e non iscritti ad un ATC toscano, l'accesso giornaliero in mobilità sul territorio regionale, per la caccia alla

migratoria da appostamento o per la caccia agli ungulati secondo la normativa vigente e utilizzando il sistema regionale di prenotazione venatoria, previo pagamento di una somma annua definita con deliberazione della Giunta Regionale;

Valutata in Euro 25,00 la somma che i cacciatori non residenti in Toscana dovranno pagare per l'esercizio venatorio in mobilità in Toscana mediante versamento sul conto corrente postale n. 91504688 intestato alla Regione Toscana - Mobilità venatoria toscana o mediante bonifico avvalendosi del seguente codice IBAN: IT97M0760102800000091504688;

Dato atto che tutte le informazioni inerenti l'esercizio venatorio in mobilità in Toscana e l'utilizzo del sistema regionale di prenotazione venatoria sono disponibili sulla pagina web:
www.regione.toscana.it/agricoltura/cacciapesca;

Ritenuto opportuno, al fine di prevedere per tutti i cacciatori italiani la possibilità di esercizio venatorio in Toscana e tenuto conto delle esigenze di programmazione, consentire ai cacciatori provenienti da Regioni che non hanno sottoscritto accordi di reciprocità con la regione Toscana l'accesso giornaliero in ogni ATC toscano fino a 10 cacciatori per la caccia alla selvaggina migratoria in mobilità;

a voti unanimi

DELIBERA

-i cacciatori residenti in Toscana possono acquistare il pacchetto di 5 giornate di cui all'articolo 15 del DPGR 33/R/2011 previo pagamento della di Euro 26,00 da versare con le modalità indicate in premessa, ed utilizzare le giornate acquistate previa prenotazione secondo le modalità indicate nella pagina web: www.regione.toscana.it/agricoltura/cacciapesca;

-tutti i cacciatori non residenti in Toscana per l'esercizio della mobilità venatoria in Toscana secondo le regole di cui all'articolo 17 del DPGR 33/R/2011 dovranno dimostrare di aver pagato la somma di Euro 25,00, da versare con le modalità indicate in premessa, e di aver prenotato la giornata di caccia secondo le modalità indicate nella pagina web: www.regione.toscana.it/agricoltura/cacciapesca;

-i cacciatori provenienti dalle regioni che hanno stipulato accordi di reciprocità con la Regione Toscana e che fruiscono della mobilità in Toscana possono esercitare l'attività venatoria secondo quanto stabilito negli accordi;

-di fissare in n. 10 il numero massimo giornaliero di cacciatori provenienti da regioni che non hanno stipulato accordi di reciprocità con la Toscana che possono accedere in mobilità in ogni A.T.C. della Toscana per la caccia alla selvaggina migratoria da appostamento;

-i cacciatori non residenti in Toscana, iscritti agli A.T.C. Toscani, provenienti da Regioni che non hanno

stipulato accordi di reciprocità con la Regione Toscana e che effettuano l'apertura anticipata alla selvaggina stanziale possono accedere agli A.T.C. toscani a partire dalla terza domenica di settembre, se non hanno effettuato in precedenza nessuna giornata di caccia nella regione di provenienza; in caso contrario, l'accesso è consentito a partire dalla quarta domenica di settembre. Durante le prime due settimane di caccia i cacciatori non residenti iscritti agli A.T.C. toscani, come ulteriore A.T.C., possono svolgere la caccia negli A.T.C. toscani secondo i giorni e gli orari fissati dalla regione di provenienza, salvo specifici accordi di reciprocità fra i Comitati di Gestione degli A.T.C. interessati.